

TRIBUNALE GENOVA

3 DICEMBRE 1997

ESTENSORE: BASOLI

PARTI: ERINNE S.R.L. ET AL

(Avv. Fadda e Morvillo)

LIGURIA SERVIZI S.R.L.

(Avv. Larocca)

**Concorrenza • Rassegne
stampa • Diffusione
telematica • Riproduzione
integrale di articoli • Slealtà
• Sussiste.**

Costituisce atto di concorrenza sleale oltre che la violazione degli artt. 65 e 101 l.d'a., in contrasto con il principio della correttezza professionale, la diffusione sistematica e contestuale, attraverso reti telematiche o facsimile, di articoli di giornale riprodotti nella loro interezza.

La Liguria Servizi S.r.l. pubblica, e diffonde, attraverso la rete di Internet e direttamente con trasmissione via fax a singoli utenti, una rassegna stampa riguardante le novità in materia fiscale e societaria. In particolare:

- selezionando e sintetizzando articoli e informazioni pubblicati sui più diffusi giornali economico-finanziari;
- rendendo accessibile tale rassegna stampa in tempo reale attraverso la rete Internet;
- fornendo agli utenti un servizio di trasmissione di tali notizie via fax;
- ponendo a disposizione (sempre attraverso rete Internet) una banca dati contenente gli articoli predetti, con opportuni sistemi di ricerca.

I ricorrenti sostengono che tale attività costituisca violazione sia dell'art. 2598 c.c. sia degli artt. 65 e 101 della legge sul diritto d'autore e chiedono venga inibita alla Liguria Servizi S.r.l. la riproduzione, lo spaccio, la diffusione, anche per parte o per riassunto o compendio, delle opere giornalistiche dei ricorrenti con il mezzo adottato dalla Liguria Servizi, venga ordinato alla società resistente di eliminare dalla propria banca dati i riassunti degli articoli pubblicati sul quotidiano Italia Oggi, venga ordinata la pubblicazione dell'emanando provvedimento in grassetto ed in caratteri doppi del normale su più quotidiani nazionali ed ordinare l'inserimento della pubblicazione appena detta in tutte le rassegne stampa che la Liguria Servizi diffonde ai propri clienti.

* La decisione trova un precedente, più sinteticamente motivato, in Trib. Milano 8 aprile 1997, in questa *Rivista*, 1997, 573, con nota di R. CLARIZIA, *Rassegne stampa e illecita riproduzione di articoli giornalistici*. La questione giunge solo ora in Italia dopo che negli anni '80 aveva dato luogo ad intense controversie, dottrinarie e giurisprudenziali, soprattutto in Francia nel caso Microfor - Le Monde (di cui si v. l'analisi in R. PARDOLESI, *Banche dati al guado*, in *Foro it.*, 1987, IV, 357) e negli Stati Uniti (fra le tante decisioni di merito v. West Pub. v. Mead Data Central, in *Foro it.*, 1987, IV, 357; nonché la decisione della Corte Suprema Feist Pub. v. Rural Tele-

phone Service Co. in questa *Rivista*, 1992, 111 con nota di A. ZOPPINI, *Itinerari americani ed europei nella tutela delle compilazioni: dagli annuari alle banche dati*).

Tutto ciò ha portato alla emanazione della Direttiva 9/96 dell'11 marzo 1996 (anche in questa *Rivista*, 1996, 490 e sui prodromi della quale v. A. ZOPPINI, *Privativa sulle informazioni e iniziative comunitarie a tutela delle banche dati*, *ivi*, 1993, 895; nonché il commento di Id., *ivi*, 1996, 490). La recente « legge comunitaria » per il 1997 in corso di emanazione ha attribuito la delega al governo per la attuazione della direttiva.

Le domande proposte sono, per immediatamente anticipare le conclusioni alle quali, per i motivi di seguito esposti, si considera di dover pervenire, fondate.

È opportuno brevemente premettere alcune considerazioni volte a meglio chiarire i presupposti in fatto ed in diritto che costituiscono il presupposto di tale convinzione.

Dalla notizia dell'agenzia di stampa, all'articolo che sulla medesima si fonda sussistono autonomi e valutabili incrementi i quali costituiscono valore aggiunto tale da giustificare gli interessi economici che sulle medesime vengono a fondarsi. La canalizzazione delle notizie attraverso le agenzie di stampa costituisce punto di riferimento per i mass media i quali, a loro volta, variamente interpretano ed elaborano tale nucleo di informazione e lo rendono accessibile al lettore attraverso la pubblicazione.

Non v'è dubbio che l'incremento del valore dell'articolo rispetto alla notizia di agenzia, si compia attraverso un percorso ed una trasformazione che, per essere possibile, si basa sull'impegno di risorse economiche fra le quali l'abbonamento alle agenzie di stampa, l'elaborazione della informazione in tal modo ottenuta attraverso l'attività professionale di giornalisti (che sono quindi in grado di cogliere l'importanza della notizia stessa, di inserirla in un contesto più ampio, di valutare, verificare e descrivere i suoi effetti nell'ambito della realtà economica e finanziaria, per rimanere legati all'oggetto della controversia), ed infine l'operazione di stampa e distribuzione del giornale, quale concreta ed indispensabile fase che pone a disposizione del pubblico l'articolo stesso.

I parametri che intervengono a regolare un tale sofisticato meccanismo sono quelli, in realtà comuni a tutte le attività umane, del tempo e dello spazio, laddove il tempo equivale alla rapidità e garanzia di accesso alla notizia, di elaborazione della medesima e di offerta al pubblico attraverso i giornali, mentre lo spazio, a sua volta, implica la diffusione, più o meno ampia, nell'ambito del territorio, della notizia stampata, diffusione che è pur sempre fisica, poiché implica ovviamente che il giornale sia distribuito nell'ambito del territorio.

Tutte queste fasi — che corrispondono ad altrettanti livelli inversamente proporzionali di conoscenza della notizia e di sua diffusione in relazione al tempo — implicano ciascuna un valore aggiunto, nel senso che la catena dell'informazione passa dalla notizia all'articolo di giornale attraverso svariati contributi, che comportano dei costi e che aggiungono un valore alla iniziale notizia.

Su questi stessi elementi incide drasticamente — come è ormai ampiamente noto — la diffusione delle notizie in rete la quale non presuppone alcun trasferimento fisico di materia (del giornale) ma anzi, si fonda, come è stato notato, su un mero trasferimento di « bit » attraverso la linea telefonica.

Non si tratta a ben vedere della semplice trasformazione del mezzo al quale l'opera è affidata; la trasformazione, in forma digitale, dell'opera costituisce, puramente e semplicemente, una modalità di essere dell'opera stessa ed il trasferimento (meglio la duplicazione) della medesima su un diverso mezzo o supporto non rientra certamente nella tutela che il diritto di autore appresta. In altri termini non può certo ledere il diritto di autore colui che, utilizzando il proprio p.c. (non accessibile dalla rete, né collegato in un sistema c.d. intranet) memorizzi, per proprio esclusivo vantaggio od utilità, l'insieme degli articoli di giornale e crei, per proprio

uso esclusivo, una banca dati, indicizzandola per reperire con immediatezza gli articoli che gli interessano, così come non violerebbe alcuna normativa in materia colui che riproducesse con macchina da scrivere, un'opera.

Quel che qui viene in discussione è invece l'accesso ai dati attraverso la rete Internet ed è ormai noto che tale accesso è istantaneo (ove ovviamente le notizie contenute nei siti siano aggiornate, come appunto lo sono quelle della società resistente giornalmente), senza alcun apprezzabile lasso di tempo fra il momento in cui la notizia viene inserita nel sito (vale a dire inserita in una pagina [in un file] del computer al quale l'utente, attraverso altri nodi, si collega) ed il momento in cui l'utente ha la possibilità di accedervi, e prescinde totalmente dalla dimensione spazio, nel senso che — al costo di una semplice telefonata urbana — l'utente può collegarsi a siti contenenti le notizie che gli interessano, ovunque siano, fisicamente, gli stessi siti, collocati, senza in realtà neppure rendersi conto di essere connesso con un sito (un c.d. « server ») che può trovarsi, fisicamente, in un altro continente.

Non viene ovviamente, in discussione il diritto degli utenti della rete nel far circolare e nel rendere accessibili, notizie delle quali siano venuti a conoscenza ed aventi un raggio di interesse più o meno ampio. Sotto questo profilo l'art. 101 l. d'a. dispone che: « La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte », mentre considera atti illeciti, alla lett. b) del secondo comma: « la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali od altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione ».

Si tratta invece di valutare sotto il profilo delle norme della legge sul diritto d'autore e dell'art. 2598 c.c., e tenuto conto delle possibilità di diffusione in rete delle informazioni, la liceità del comportamento della società convenuta la quale pone in rete una rassegna stampa e, come emerge dalle produzioni della società ricorrente, descrive esplicitamente per coloro che si collegano al suo sito, nel seguente modo, i servizi accessibili:

« Synthesys è la Rassegna stampa delle informazioni pubblicate sui più diffusi quotidiani economici, in materia fiscale e societaria, selezionate, catalogate e sintetizzate per Voi e immesse ogni giorno in Rete.

Con Synthesys Rassegna stampa sarete quotidianamente aggiornati su novità legislative (leggi, decreti legge, e disegni di legge), interpretazioni giurisprudenziali, risoluzioni e circolari ministeriali, provvedimenti e interpretazioni Consob, Banca d'Italia e Isvap, pubblicate sui quotidiani del giorno stesso.

E con un valore aggiunto di straordinaria importanza: il risparmio di tempo.

Ogni giorno lavorativo, entro la mattinata, troverete in Rete la Rassegna stampa del giorno.

Saranno ugualmente accessibili le pubblicazioni dei giorni precedenti e, grazie ad avanzati sistemi di ricerca, sarà facilitato il reperimento delle informazioni pubblicate sui numeri precedenti di Synthesis Rassegna stampa.

Il servizio Synthesys Rassegna stampa è disponibile anche via fax ... ».

In proposito non può non chiarirsi — in linea di fatto ed in maniera sintetica:

— che mettere in rete una rassegna stampa, come descritta dalla stessa società resistente, equivale, in sostanza, ad offrire al pubblico, gratuitamente (poiché non è stato dedotto che l'accesso al sito della società resistente sia consentito con forme di abbonamento o comunque a fronte di un corrispettivo comunque richiesto o versato) fra l'altro, una sintesi degli articoli pubblicati sul giornale « Italia Oggi » edito dalla ricorrente. Non solamente la diffusione in rete della sintesi degli articoli in questione assume la stessa valenza, per il lettore, della lettura dell'articolo sul giornale Italia Oggi ma la lettura stessa può avvenire con una comodità di gran lunga maggiore ed, apparentemente, senza alcun esborso (in realtà chi accede alla rete paga non solamente il costo della conversazione urbana, ma anche, ed ovviamente, l'abbonamento ad un « service provider » che gli consente, appunto, di inserirsi nella rete);

— che la possibilità di accesso dei singoli alla rassegna stampa tende, in linea di generale tendenza, a risolversi in uno svantaggio economico della Erinne S.r.l. e comporta, per la società ricorrente la sottrazione del vantaggio economico della sua utilizzazione.

La premessa maggiore del discorso, posta a raffronto con la premessa minore, porta necessariamente a ritenere che la domanda di urgenza proposta dalla società ricorrente sia fondata sia sotto il profilo della concorrenza sleale sia sotto l'aspetto della violazione degli artt. 101 e 65 della legge sul diritto d'autore.

Sotto il primo profilo viene in discussione l'art. 2598 c.c. nella parte in cui, al n. 3, qualifica come atto di concorrenza sleale l'avvalersi direttamente od indirettamente, di (ogni altro) mezzo non conforme alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Ora può ritenersi accertato, per quanto sopra si è detto, che non può definirsi corretta professionalmente l'utilizzazione sistematica, da parte della società resistente, al fine di pubblicare, in tempo pressoché reale, sulla rete internet la propria rassegna stampa, di articoli che vengono quotidianamente pubblicati sul giornale Italia Oggi.

Sotto questo aspetto due sono i punti fondamentali che occorre considerare per giungere a tale conclusione; da un lato la circostanza che tale pubblicazione in linea (intendendosi con tale termine indicare la pubblicazione che viene resa disponibile attraverso la rete Internet agli utenti della medesima) avviene senza alcun apprezzabile lasso di tempo fra la pubblicazione del giornale e l'accesso alla medesima notizia in linea, e d'altro lato che la notizia stessa appare completa in tutti i suoi elementi.

Quest'ultimo requisito — la completezza dell'informazione — potrebbe risultare rilevante, al fine di escludere la sussistenza di concorrenza sleale, se fosse in concreto accertato che la Liguria Servizi non fornisce agli utenti una informazione completa, ma solamente una notizia del contenuto dell'articolo pubblicato su Italia Oggi rendendo in tal modo indispensabile per l'utente, interessato alla completezza della notizia, acquistare il giornale.

In un tale caso dovrebbe escludersi sia una riproduzione sistematica del contenuto dell'articolo sia, e conseguentemente, che l'attività della resistente incida, in alcun modo, sulle aspettative economiche della società editrice del giornale e va in proposito osservato che spesso agli utenti della rete sono offerte non notizie dirette ma bensì « notizie di notizie » le quali non presentano i requisiti della completezza e non sono idonee a comunicare la tipica informazione contenuta nella notizia principale.

Sempre secondo questa ottica dovrebbe anche escludersi che colui che pone in rete le notizie di notizie (tratte sempre ovviamente dal contenuto di articoli di stampa e, per restare al caso di cui ci si occupa, costituenti rassegne stampa) si appropri del valore aggiunto che è dato dalla completezza dell'informazione, come elaborata nel percorso che muove dalla notizia di agenzia e giunge sino all'articolo di giornale. Questa « notizia di primo grado » può contenere infatti solo le connotazioni elementari dell'informazione — per dirla in termini informatici solo un « bit » di notizia — non l'informazione stessa. La rete offre innumerevoli esempi di queste notizie di notizie che si fondano nella sostanza su un meccanismo di rimando (e di eventuale approfondimento dell'informazione) tipico della struttura ad albero, e ai nodi di informazione, dai quali è composta la rete stessa.

È invece ed al contrario evidente, dalle stesse espressioni con le quali la società resistente pubblicizza i servizi offerti agli utenti (sia in rete sia attraverso fax) e dalla documentazione prodotta, che la notizia offerta dalla Liguria Servizi, non solamente è tratta dagli articoli di Italia Oggi (che vengono peraltro indicati) ma è essa stessa dotata del requisito della completezza (come l'informazione contenuta nel giornale) e la società resistente afferma tale completezza: « Synthesys è in pratica tutto ciò che occorre per aiutarvi nella consulenza e nella gestione amministrativa ».

Nella sostanza, ed in conclusione, la quantità di informazione contenuta nella rassegna stampa (rispetto ai singoli articoli) è la medesima del giornale, con una perfetta sovrapponibilità, per qualità e quantità del contenuto della informazione medesima: non può essere dubbio che risultino violati i principi della correttezza che vietano di utilizzare l'opera altrui, appropriandosi sistematicamente dei relativi vantaggi a fronte dei quali non si sopporta alcun onere.

È poi altrettanto evidente l'idoneità di tale comportamento a danneggiare la società ricorrente alla quale viene certamente sottratto, con sviamento della clientela, un pubblico di lettori, che possono trovare le medesime informazioni in rete, senza che quindi il corrispettivo dell'attività svolta pervenga al soggetto che intraprende tale attività e ne affronta le relative spese.

Porsi a questo punto il diverso problema se la Liguria Servizi ricavi un vantaggio economico da tale iniziativa sembra del tutto ultroneo, non solo perché la norma di cui si discute (art. 2598 c.c.) prescinde da tale presupposto ma anche per il fatto che il corrispettivo non sempre equivale al ricavo monetario ma può consistere, ad esempio e nel caso di specie, nella notorietà che un « sito » nella rete acquista in certi ambienti (nella specie economico finanziari), notorietà che è, questa sì, valutabile economicamente in quanto utilizzabile in varie forme.

Queste stesse considerazioni valgono per la violazione, anch'essa ravvisabile nell'attività di Liguria Servizi, dell'art. 101 della legge sul diritto d'autore.

La Cassazione (Cass. 10 maggio 1993, n. 5346) ha posto in evidenza che fra l'art. 101 l.a. e l'art. 2598 c.c. intercorre un rapporto di specialità perché « l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica » costituisce una peculiare manifestazione di scorrettezza professionale che va ricondotta nell'alveo della concorrenza parassitaria. In particolare la Corte (si riporta il brano della motivazione sul punto che interessa) ha affermato che:

« Mentre, infatti, l'art. 2598 c.c. delinea tutte le possibili specie di concorrenza sleale e in particolare, al n. 3, quelle realizzate "con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale", l'art. 101 della l. sul diritto d'autore prevede una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni ovvero di giornali o altri periodici, consistente nella indebita riproduzione di informazioni e notizie fatta "con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica": espressione questa che innegabilmente costituisce una specificazione di quei "mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale" ai quali si richiama più genericamente l'art. 2598 e che è, pertanto, sufficiente a dare la dimostrazione del rapporto di specialità intercorrente tra le due norme e, conciossimo, dell'identico fondamento sulle quali entrambe poggiano ».

Sussiste anche la violazione dell'art. 65 l.a dal momento che la società ha riservato la riproduzione degli articoli a se stessa.

Identica conclusione, nel senso dell'accoglimento della domanda, si impone anche per la creazione e la messa a disposizione agli utenti della rete di una banca dati contenente le pubblicazioni « dei giorni precedenti e, grazie ad avanzati sistemi di ricerca » « il reperimento delle informazioni pubblicate sui numeri precedenti di Synthesys Rassegna stampa ».

La costituzione di una banca dati — che non può ritenersi vietata al singolo ove non posta a disposizione di una pluralità di persone — costituisce, attuata attraverso le modalità della banca dati consultabile in linea, evidente compendio della violazione costituita dalla sistematica riproduzione, in tempo reale, degli articoli di Italia Oggi perché consente all'utente, che accede al sito della Liguria Servizi, una attività di reperimento e consultazione di un insieme di notizie e di informazioni altrimenti possibile solamente con l'acquisto e la conservazione del giornale Italia Oggi.

Risulta del tutto pacifica la sussistenza del *periculum in mora* per le modalità attraverso le quali le violazioni predette sono poste in essere e per gli evidenti effetti che provocano.

Il ricorso della Erinne S.p.a. di Duilio Libardi e di Giuseppe Rita va quindi accolto, per quanto riguarda i punti a) e b) della domanda ritenendosi tali misure pienamente sufficienti a garantire l'interesse dei ricorrenti.

P.Q.M. — Visti gli artt. 669-ter, 669-sexies e 700 c.p.c. inibisce alla Liguria Servizi S.r.l. la riproduzione, lo spaccio, la diffusione, anche per parte o per riassunto o compendio, delle opere giornalistiche dei ricorrenti via internet e/o via fax; ordina alla società resistente di eliminare dalla propria banca dati accessibile al pubblico i riassunti degli articoli pubblicati sul quotidiano Italia Oggi; fissa il termine perentorio di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.